



Consulenti del Lavoro

▼ Consiglio Nazionale dell'Ordine
Viale del Caravaggio, 84
00147 Roma



**PIANO TRIENNALE INTEGRATO
PER LA PREVENZIONE
DELLA CORRUZIONE
E
PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA'
2019 - 2021**

Redatto: dal Dott. Rosario de Luca (Responsabile Unico della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza Amministrativa)

Approvato: dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro con delibera n. 183 del 25 gennaio 2019

Premessa

Il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro condivide le finalità generali della normativa contenuta nella legge 6 novembre 2012, n. 190 e nel decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, promuove la cultura della legalità e del rispetto delle norme da parte di tutti gli iscritti, e osserva i principi della suddetta normativa sulla base delle indicazioni fornite dalle Linee guida ANAC (Determinazione n. 831 del 3 agosto 2016 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale supplemento ordinario n. 35 del 24 agosto 2016).

Sezione 1: Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione

Art. 1 – Funzioni.

Il presente piano assolve agli obiettivi di controllo, di prevenzione e di contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione, fornendo una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e indica gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio.

Art. 2 – Entrata in vigore, validità ed aggiornamenti.



Consulenti del Lavoro

▼ Consiglio Nazionale dell'Ordine
Viale del Caravaggio, 84
00147 Roma



Il presente piano acquisisce efficacia con la sua adozione definitiva, attestata dalla sua pubblicazione sul sito istituzionale del Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro, ha una validità triennale ed è aggiornato annualmente entro il 31 gennaio di ciascun anno, giusto l'art. 1, co. 8, legge n. 190/2012.

Art. 3 – Responsabile Unico della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza Amministrativa

Il Responsabile Unico della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza Amministrativa, individuato con Delibera n. 015 del 22 gennaio 2015 nella figura del Dott. Avv. Rosario De Luca, ha le competenze previste nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e trasparenza, deliberato con le modalità di cui all'art. 1, co. 8, legge n.190/2012, per le finalità di cui all'art. 1, co. 9, legge n. 190/2012.

Per quanto non espressamente qui riportato, le funzioni ed i compiti del Responsabile della prevenzione della corruzione sono quelli disciplinati dall'art. 1, co. 1 – 10, legge n. 190/2012 e d.lgs. n. 39/2013.

Per lo svolgimento dei compiti assegnati il Responsabile della prevenzione della corruzione dispone di supporto in termini di risorse umane, finanziarie e strumentali, così come indicate nel Bilancio di Previsione annualmente approvato, ed ha completo accesso, ai fini dell'esercizio delle proprie funzioni, a tutti gli atti relativi all'organizzazione, dati e informazioni, funzionali all'attività di controllo che comunque sono di pertinenza delle premesse funzioni riconosciutegli dalla Legge.

Art. 4 – Attribuzioni e compiti del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Nell'ambito delle proprie attribuzioni il responsabile della prevenzione della corruzione provvede in particolare:

- a) alla verifica dell'efficace attuazione del piano e della sua idoneità, nonché a proporre la modifica dello stesso quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione;
- b) alla verifica dell'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione;
- c) alla programmazione annuale della formazione del personale adibito alle attività sensibili alla corruzione, così per come individuate con il presente piano.



Consulenti del Lavoro

▼ **Consiglio Nazionale dell'Ordine**
Viale del Caravaggio, 84
00147 Roma



Art. 5 – Aree ed attività di rischio sensibili alla corruzione.

Ai sensi dell'art. 1, co. 9, lettera a) e co. 16, legge n. 190/2012, sono individuate quali aree ed attività a rischio quelle:

- 1) attività comunque connesse all'adozione di provvedimenti relativi alla tenuta dell'Albo (iscrizione e cancellazione);
- 2) procedure nelle quali si scelga il contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla fase esecutiva dei contratti;
- 3) scelte discrezionali che implicino il conferimento di incarichi;
- 4) procedure di selezione e di valutazione del personale;
- 5) attività svolte sulla base di autocertificazione e soggette a controllo (partecipazione prova di idoneità professionale);
- 6) attività comunque connesse al rilascio di documenti che presuppongono la verifica del possesso di titoli del richiedente (certificazioni);
- 7) attività conferenti pagamenti, indennizzi, rimborsi, risarcimenti, benefici di natura economica.

Si è provveduto ad una più completa e articolata mappatura dei rischi nella tabella allegata al presente Piano triennale integrato per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza e l'integrità 2019 – 2021 (allegato A).

Art. 6 – Informazione e controllo.

Con particolare riferimento alle attività individuate ai sensi dell'art. 5, sono previsti:

- a) obbligo di informazione ai sensi dell'art. 1, co. 9, lettera c), legge n. 190/2012;
- b) monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti.

Il monitoraggio ai fini della prevenzione della corruzione interessa anche:

- le materie in generale oggetto di incompatibilità e inconfiribilità (incarichi amministrativi di vertice, incarichi dirigenziali, incarichi di amministratore di enti pubblici e di enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico);
- le situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi che pregiudichino l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite;
- i rapporti tra il Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro ed i soggetti che con lo stesso stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti amministrativi di qualunque genere, anche



Consulti del Lavoro

▼ Consiglio Nazionale dell'Ordine
Viale del Caravaggio, 84
00147 Roma



verificando eventuali relazioni di parentela, di affinità, di amicizia, sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti, gli amministratori e i dipendenti del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulti del Lavoro.

7. Formazione professionale continua.

Con specifico riferimento all'organizzazione e allo svolgimento di eventi formativi sono introdotte misure di pubblicità e trasparenza mediante pubblicazione dell'evento nel sito internet dell'ente.

Sono altresì previsti:

- controlli a campione sull'attribuzione dei crediti ai professionisti, successivi allo svolgimento di un evento formativo, con verifiche periodiche sulla posizione complessiva relativa ai crediti formativi degli iscritti;
- controlli a campione sulla persistenza dei requisiti degli "enti terzi" autorizzati all'erogazione della formazione.

8. Indicazione dei professionisti per lo svolgimento di incarichi.

Ogni qualvolta il Consiglio Nazionale sia interpellato per la nomina di professionisti ai quali conferire un incarico, al fine di assicurare la terzietà, l'imparzialità e la concorrenza, si assicura la rotazione dei soggetti da nominare, si effettuano valutazioni collegiali, con eccezione dei casi di estrema urgenza.

Sezioni seconda: Piano Triennale per la Trasparenza e l'Integrità

Art. 1 – Ambito applicativo.

1. Il Consiglio Nazionale dei Consulti del Lavoro è soggetto al principio generale di trasparenza di cui all'articolo 1 del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33, statuente l'accessibilità diffusa alle informazioni concernenti l'organizzazione e le attività, allo scopo di favorire forme di controllo della legittimità del perseguimento delle funzioni istituzionali ad essi attribuite e sull'utilizzo delle risorse.
2. Nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto d'ufficio, segreto statistico e protezione dei dati personali, la trasparenza concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo delle risorse, integrità e lealtà nel servizio alla nazione. Essa è condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali.



Consulenti del Lavoro

▼ **Consiglio Nazionale dell'Ordine**
Viale del Caravaggio, 84
00147 Roma



Art. 2 – Oggetto.

1. Le disposizioni del presente regolamento stabiliscono gli obblighi e le modalità di attuazione del principio generale di trasparenza di cui all'articolo 1 gravanti sul Consiglio Nazionale ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Art. 3 – Contenuto e limiti dell'obbligo di pubblicità.

1. Le informazioni, i dati e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria da parte del Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro in conformità al presente regolamento sono pubblici. Chiunque ha il diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente, di utilizzarli e riutilizzarli, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto d'ufficio, segreto statistico e protezione dei dati personali.

2. Alla pubblicazione, nel sito internet istituzionale, delle informazioni, dei dati e dei documenti concernenti l'organizzazione e le attività del Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro corrisponde il diritto di chiunque di accedere ai predetti siti direttamente e immediatamente, senza autenticazione e identificazione.

3. L'esercizio del diritto di cui al presente articolo è disciplinato ai sensi dell'art. 4 del d.lgs. n. 33/2013, del d.lgs. n. 196/2003, nonché di ogni altra norma posta a tutela della riservatezza dei dati e dei diritti della persona.

Art. 4 – Trasparenza e accesso.

1. L'obbligo previsto dal presente regolamento in capo al Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro di pubblicare documenti, informazioni o dati, comporta il diritto di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione ai sensi e per gli effetti della L. 7 agosto 1990, n. 241 e suoi regolamenti attuativi, con le modalità specifiche di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 33/2013.

Art. 5 – Qualità delle informazioni

1. Il Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro garantisce la qualità delle informazioni pubblicate nei rispettivi siti internet istituzionali, assicurandone l'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità, la facile accessibilità, nonché la conformità ai documenti originali in possesso, l'indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità.

2. L'esigenza di assicurare l'adeguata qualità delle informazioni pubblicate non può, in ogni caso, costituire motivo per l'omessa o ritardata pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti.

Art. 6 – Dati aperti e riutilizzo



Consulenti del Lavoro

▼ Consiglio Nazionale dell'Ordine
Viale del Caravaggio, 84
00147 Roma



1. Le informazioni, i dati e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria, resi disponibili anche a seguito dell'accesso agli atti di cui all'articolo 4, sono pubblicati in formato di tipo aperto ai sensi dell'articolo 68 del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 e sono riutilizzabili ai sensi del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, senza ulteriori restrizioni diverse dall'obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrità.

Art. 7 – Decorrenza e durata dell'obbligo di pubblicazione

1. I documenti contenenti atti oggetto di pubblicazione ai sensi del presente regolamento sono pubblicati tempestivamente sul sito internet istituzionale del Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro in base alle rispettive competenze.

2. I documenti contenenti altre informazioni e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente regolamento sono pubblicati e mantenuti aggiornati.

3. Le informazioni, i dati e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria da parte del Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro sono resi disponibili per un periodo di 5 anni, decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di decorrenza dell'obbligo di pubblicazione e, in ogni caso, per tutto il tempo in cui risultino produttivi di effetti giuridici, fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali.

Art. 8 – Accesso alle informazioni pubblicate nei siti

1. Al fine di garantire la piena accessibilità delle informazioni, dei dati e dei documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria, nella home page del sito internet istituzionale del Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro è istituita un'apposita sezione denominata «Amministrazione trasparente», al cui interno confluiscono le informazioni, i dati e i documenti pubblicati ai sensi del regolamento vigente. Il Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro non può introdurre filtri o altre soluzioni tecniche volte a impedire ai motori di ricerca web di indicizzare ed effettuare ricerche all'interno della sezione «Amministrazione trasparente».

2. Alla scadenza del termine di cui all'articolo 7, comma 3, le informazioni, i dati e i documenti sono comunque conservati e resi disponibili, ferme restando le garanzie di qualità di cui all'articolo 5, all'interno di distinte sezioni del sito di archivio, collocate e debitamente segnalate nell'ambito della sezione «Amministrazione trasparente». I documenti possono essere trasferiti all'interno delle sezioni di archivio anche prima della scadenza del termine di cui all'articolo 7, comma 3.



Consulenti del Lavoro

▼ Consiglio Nazionale dell'Ordine
Viale del Caravaggio, 84
00147 Roma



Art. 9 – Obblighi di pubblicazione concernenti gli atti di carattere normativo e amministrativo generale

1. Fermo restando quanto stabilito dalla legge per le pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, il Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro pubblica in formato aperto sui siti internet istituzionali i riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge relative al proprio ordinamento professionale e che ne regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività. Sono altresì pubblicati e liberamente consultabili e scaricabili i regolamenti, le circolari di interesse generale, i programmi e le istruzioni emanati dal Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro.

Art. 10 – Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione del Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro

1. Il Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro pubblica e aggiorna le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati concernenti:

- a) gli organi di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze; la cronologia delle sedute di consiglio;
- b) la dotazione organica, l'articolazione degli uffici, le competenze e le risorse a disposizione di ciascun ufficio;
- c) la descrizione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, della struttura e dell'organizzazione consiliare, mediante illustrazione dell'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche;
- d) l'indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionali, nonché delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, contattabili ai fini della richiesta di qualsiasi informazione concernente l'assolvimento delle funzioni istituzionali attribuite al Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro.

Art. 11 – Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di amministrazione e gestione

1. Con riferimento ai componenti dei Consigli titolari di incarichi di natura elettiva o comunque implicanti l'esercizio di poteri di amministrazione e gestione, il Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro pubblica le seguenti informazioni, dati e documenti, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di trasparenza e di protezione dei dati personali:

- a) l'atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo;



Consulenti del Lavoro

▼ Consiglio Nazionale dell'Ordine
Viale del Caravaggio, 84
00147 Roma



- b) il curriculum;
- c) i compensi, comunque denominati, relativi all'incarico e funzione rivestiti;
- d) i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati.

2. Il Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro pubblica le informazioni, i dati e i documenti cui al comma 1 entro tre mesi dall'elezione o dalla nomina e per i tre mesi successivi dalla cessazione del mandato.

Art. 12 – Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi dirigenziali

1. Il Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro pubblica e aggiorna le seguenti informazioni relative ai titolari di incarichi amministrativi di vertice e di incarichi dirigenziali o di responsabili di struttura, a qualsiasi titolo conferiti, nonché di collaborazione o consulenza:

- a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico;
- b) il curriculum vitae;
- c) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti pubblici o di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione;
- d) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato.

2. Il Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro è tenuto a pubblicare i dati cui al comma 1 entro tre mesi dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi alla cessazione dell'incarico.

Art. 13 – Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica e il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato

1. Il Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro è tenuto a pubblicare nella sezione del sito Internet "Amministrazione trasparente" il prospetto delle spese sostenute per il personale, nell'ambito del quale sono rappresentati i dati relativi alla dotazione organica e al personale effettivamente in servizio e al relativo costo, con l'indicazione della sua distribuzione tra le diverse qualifiche e aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di amministrazione e gestione.

2. Il Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro, nell'ambito delle pubblicazioni di cui al comma 1, evidenzia separatamente i dati relativi al costo complessivo del personale a tempo indeterminato in servizio, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di amministrazione e gestione.

3. Il Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro pubblica trimestralmente i dati relativi ai tassi di assenza del personale, suddivisi per Area.



Consulenti del Lavoro

▼ Consiglio Nazionale dell'Ordine
Viale del Caravaggio, 84
00147 Roma



Art. 14 – Obblighi di pubblicazione dei dati relativi al personale non a tempo indeterminato

1. Il Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di cui all'articolo 13, comma 1, pubblica annualmente i dati relativi al personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, con l'indicazione delle diverse tipologie di rapporto, della distribuzione di questo personale tra le diverse qualifiche e aree professionali, ivi compreso il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di amministrazione e gestione. La pubblicazione comprende l'elenco dei titolari dei contratti a tempo determinato, nonché il contratto stipulato con l'interessato.

2. Il Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro pubblica trimestralmente i dati relativi al costo complessivo del personale di cui al comma 1, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di amministrazione e gestione.

Art. 15 – Obblighi di pubblicazione dei dati relativi alla distribuzione dei premi al personale

1. Il Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro pubblica i dati relativi all'ammontare complessivo dei premi distribuiti al personale dirigenziale e non dirigenziale.

Art. 16 – Obblighi di pubblicazione concernenti i dati sulla contrattazione e il codice di comportamento

1. Il Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro pubblica i riferimenti necessari per la consultazione dei contratti e accordi collettivi nazionali che si applicano loro, nonché le eventuali interpretazioni autentiche.

2. Il Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro pubblica i contratti integrativi stipulati.

3. Il Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro pubblica il codice di comportamento del personale.

Art. 17 – Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, agli enti di diritto privato controllati, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato

1. Il Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro pubblica e aggiorna annualmente:

a) l'elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati e finanziati dal Consiglio medesimo ovvero per i quali il Consiglio Nazionale abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente, con l'elencazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in loro favore o delle attività di servizio pubblico affidate;



Consulenti del Lavoro

▼ Consiglio Nazionale dell'Ordine
Viale del Caravaggio, 84
00147 Roma



- b) l'elenco delle società di cui detengono direttamente quote di partecipazione anche minoritaria indicandone l'entità, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in loro favore o delle attività di servizio pubblico affidate;
- c) l'elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati in loro controllo, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in loro favore o delle attività di servizio pubblico affidate. Ai fini delle presenti disposizioni sono enti di diritto privato in controllo pubblico gli enti di diritto privato sottoposti a controllo da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti costituiti o vigilati da pubbliche amministrazioni nei quali siano a queste riconosciuti, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi di amministrazione e gestione;
- d) una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra il Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro e gli enti di cui al precedente comma.

2. Per ciascuno degli enti di cui alle lettere da a) a c) del comma 1 sono pubblicati i dati relativi alla ragione sociale, alla misura della eventuale partecipazione del Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro, alla durata dell'impegno, all'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio del Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro, al numero dei rappresentanti del Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro negli organi di governo, al trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante, ai risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari. Sono altresì pubblicati i dati relativi agli incarichi di amministratore dell'ente e il relativo trattamento economico complessivo.

3. Nei siti internet istituzionali del Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro è inserito il collegamento con i siti istituzionali degli enti di cui al comma 1, nei quali sono pubblicati i dati relativi ai componenti degli organi di amministrazione e gestione e ai soggetti titolari di incarico, in applicazione degli articoli 13 e 14.

Art. 18 – Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi

1. Il Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro pubblica e aggiorna ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione «Amministrazione trasparente», gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di amministrazione e gestione e dai dirigenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di:

- a) autorizzazione o concessione;
- b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta;



Consulenti del Lavoro

▼ Consiglio Nazionale dell'Ordine
Viale del Caravaggio, 84
00147 Roma



c) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del decreto legislativo n. 150 del 2009;

d) accordi stipulati con soggetti privati o con altri enti e amministrazioni pubbliche.

2. Per ciascuno dei provvedimenti compresi negli elenchi di cui al comma 1 sono pubblicati il contenuto, l'oggetto, la eventuale spesa prevista e gli estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento. La pubblicazione avviene nella forma di una scheda sintetica, prodotta automaticamente in sede di formazione del documento che contiene l'atto.

3. Il Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro assicura il rispetto delle novità in tema di autocertificazione e dichiarazioni sostitutive introdotte dall'art. 15 della legge n.183/2011 (Legge di stabilità 2012), e predispone le misure organizzative – compresa la individuazione di un Ufficio Responsabile, con pubblicazione dei relativi recapiti telefonici e PEC – per garantire l'efficace e tempestiva acquisizione d'ufficio dei dati e l'effettuazione di idonei controlli, anche a campione, sulle autocertificazioni ricevute dagli interessati.

Art. 19 – Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati

1. Il Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro pubblica gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi dell'articolo 12 della legge n. 241 del 1990 e dell'art.26 del d.lgs. n.33/2013, di importo superiore a mille euro.

2. La pubblicazione comprende necessariamente:

- a) il nome del soggetto beneficiario;
- b) l'importo del vantaggio economico corrisposto;
- c) la norma o il titolo (es. la delibera consiliare) a base dell'attribuzione;
- d) l'ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo;
- e) il link al progetto selezionato e al curriculum vitae del soggetto incaricato.

3. Le informazioni di cui al comma 2 sono riportate, nell'ambito della sezione «Amministrazione trasparente» e secondo modalità di facile consultazione, in formato tabellare aperto che ne consente l'esportazione e il trattamento.

Art. 20 – Obblighi di pubblicazione del bilancio, preventivo e consuntivo

1. Il Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro pubblica i dati relativi ai rispettivi bilanci di previsione e a quelli consuntivi di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche



Consulenti del Lavoro

▼ **Consiglio Nazionale dell'Ordine**
Viale del Caravaggio, 84
00147 Roma



con il ricorso a rappresentazioni grafiche, al fine di assicurarne la piena accessibilità e comprensibilità.

Art. 21 – Obblighi di pubblicazione concernenti i beni immobili e la gestione del patrimonio

1. Il Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro pubblica, aggiornandole semestralmente, le informazioni identificative degli immobili posseduti, nonché i canoni di locazione o di affitto versati o percepiti, compatibilmente con le norme poste a tutela della riservatezza delle persone, di cui al d.lgs. n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 22 – Obblighi di pubblicazione concernenti i dati relativi ai controlli sull'organizzazione e sull'attività del Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro

1. Il Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro pubblica gli atti e le relazioni degli organi di controllo, unitamente agli atti cui si riferiscono, i rilievi non recepiti degli organi di controllo interno e degli organi di revisione amministrativa e contabile, riguardanti l'organizzazione e l'attività dell'amministrazione o di singoli uffici.

Art. 23 – Obblighi di pubblicazione concernenti i tempi di pagamento dell'amministrazione

1. Il Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro pubblica, con cadenza annuale, un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, denominato: «indicatore di tempestività dei pagamenti».

Art. 24 – Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati

1. Il Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro pubblica i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:

- a) una breve descrizione del procedimento, con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
- b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
- c) il nome del responsabile del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonché, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
- d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonché gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con



Consulenti del Lavoro

▼ Consiglio Nazionale dell'Ordine
Viale del Caravaggio, 84
00147 Roma



indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;

e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardano;

f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;

g) i procedimenti per i quali il provvedimento può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio assenso;

h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;

i) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari;

l) il nome del soggetto cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonché le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale.

Art. 25 – Pubblicazione delle informazioni necessarie per l'effettuazione di pagamenti informatici

1. Il Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro pubblica e specifica nelle richieste di pagamento i dati e le informazioni relative alle modalità di pagamento.

Art. 26 – Responsabile unico per la prevenzione della corruzione e la trasparenza

1. All'interno del Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro è individuato il Responsabile unico per la prevenzione della corruzione e la trasparenza, di seguito «il Responsabile», in possesso dei necessari requisiti professionali. Il Responsabile svolge stabilmente un'attività di controllo sul corretto assolvimento degli obblighi di pubblicazione previsti dal presente regolamento, comunicando all'ufficio di appartenenza del soggetto incaricato dell'espletamento degli obblighi anzidetti eventuali omissioni o ritardi nell'adempimento, al fine di consentirne l'immediato intervento in via sostitutiva. Nei casi più gravi, l'inadempimento può condurre alla segnalazione di cui al successivo comma 4.



Consulenti del Lavoro

▼ Consiglio Nazionale dell'Ordine
Viale del Caravaggio, 84
00147 Roma



2. Il Responsabile controlla e assicura la regolare attuazione dell'accesso agli atti sulla base di quanto stabilito dal presente regolamento, nonché il pieno rispetto dell'art.6-bis della legge n. 241/1990, in tema di conflitto di interessi.

4. In relazione alla loro gravità, il Responsabile segnala i casi di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi in materia di pubblicazione previsti dal presente regolamento ai Consigli di disciplina, ai fini dell'eventuale attivazione del procedimento disciplinare.

Art. 27 – Programma triennale per la prevenzione della corruzione, la trasparenza e l'integrità

1. Il Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro adotta un Programma triennale per la prevenzione della corruzione, la trasparenza e l'integrità, da aggiornare annualmente, che indica le iniziative previste per garantire:

- a) un'appropriata valutazione del livello di esposizione al rischio di corruzione;
- b) un adeguato livello di trasparenza;
- c) la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità.

2. Il Programma triennale per la prevenzione della corruzione, la trasparenza e l'integrità, di cui al comma 1, definisce le misure, i modi e le iniziative volti all'attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, ivi comprese le misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi. Le misure del Programma triennale devono tener conto, secondo l'indirizzo fornito dal Responsabile unico per la prevenzione della corruzione e la trasparenza, delle esigenze previste dal Piano di prevenzione della corruzione di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 6 novembre 2012, n. 1904, in quanto compatibili con la struttura organizzativa del Consiglio Nazionale.

3. Nell'ambito del Programma triennale per la prevenzione della corruzione, la trasparenza e l'integrità sono specificate le modalità, i tempi di attuazione, le risorse dedicate e gli strumenti di verifica dell'efficacia delle iniziative di cui al comma 1.

4. Il Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale nella sezione: «Amministrazione trasparente»:

- a) il Programma triennale per la prevenzione della corruzione, la trasparenza e l'integrità ed il relativo stato di attuazione;
- b) il Piano e la Relazione di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 1505;



Consulenti del Lavoro

▼ **Consiglio Nazionale dell'Ordine**
Viale del Caravaggio, 84
00147 Roma



c) i nominativi ed i curricula dei componenti il Collegio dei Revisori dei conti o del Revisore unico dell'Ente.

Art. 28 – obblighi del responsabile

1. Il soggetto responsabile non risponde dell'inadempimento degli obblighi previsti dal presente regolamento, se prova che tale inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile.



Consulenti del Lavoro

▼ Consiglio Nazionale dell'Ordine
Viale del Caravaggio, 84
00147 Roma



ALLEGATO A: MAPPATURA RISCHI PIANO 2019 – 2021

ATTIVITÀ	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURE PREVENTIVE
1. Adozione di provvedimenti relativi alla tenuta dell'Albo	BASSO	Verifica delle dichiarazioni. Controlli a campione
2. Procedure di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla fase esecutiva dei contratti	MEDIO per valore e quantità degli acquisti	Rispetto del regolamento. Implementazione pubblicazione dei dati. Verifica a campione delle dichiarazioni rese
3. Conferimento di incarichi	MEDIO	Rispetto delle procedure concorsuali. Pubblicazione dati. Verifica a campione delle dichiarazioni rese
4. Procedure di selezione e di valutazione del personale	BASSO	Rispetto procedure concorsuali e pubblicazione dei dati procedurali



Consulenti del Lavoro

▼ Consiglio Nazionale dell'Ordine
Viale del Caravaggio, 84
00147 Roma



5. Attività svolte sulla base di autocertificazione e soggette a controllo (partecipazione prova di idoneità professionale)	BASSO	Controllo delle autocertificazioni
6. Attività comunque connesse al rilascio di documenti che presuppongono la verifica del possesso di titoli del richiedente (certificazioni)	BASSO	Controlli a campione
7. Attività conferenti pagamenti, indennizzi, rimborsi, risarcimenti, benefici di natura economica	MEDIO	Applicazione del regolamento sulla contabilità e implementazione della pubblicazione dei dati
8. Accredimento Enti formatori	MEDIO	Rispetto del regolamento e controllo delle dichiarazioni relative ai requisiti degli Enti
9. Formazione professionale continua	BASSO	Rispetto del regolamento. Pubblicità sul sito degli eventi accreditati